



Il Difensore Civico

Decisione n. 20 del 21 aprile 2022

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - (202215292).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota trasmessa via pec in data 03/03/2022 - *per il tramite dell'Avv. (OMISSIS)* - ed acquisita in pari data al protocollo n. 379 con la quale *il Sig. (OMISSIS)* ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego *tacito formatosi sulla* propria istanza del 21/01/2022 volta ad acquisire la segnalazione concernente le presunte difformità del proprio cantiere al fine di conoscere il nome del segnalante;

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

RILEVATO inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al Comune di (OMISSIS);

VISTA la nota prot. n. 444 AC del 14/03/2022 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato il predetto Comune ad esplicitare le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta nel termine di venti giorni;

VISTA la nota prot. n. 3563 del 06 aprile 2022 con la quale il Comune di (OMISSIS), a seguito della richiesta delle ragioni ostative, ha controdedotto quanto segue:

- a) il diniego è fondato essenzialmente sull'applicazione dei principi che limitano l'ostensibilità di esposti e denunce in difetto del requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità necessaria rispetto alla tutela delle proprie posizioni soggettive in giudizio;
- b) la giurisprudenza di merito (T.A.R. Veneto Venezia sez. III sentenza n. 321/2015 – T.A.R. Emilia Romagna sentenza n. 772/2018 – T.A.R. Liguria n. 772/2019 - Consiglio di Stato sezione VI sentenza n. 5779/14) ha più volte chiarito che qualora denunce ed esposti abbiano valenza meramente sollecitatoria di una attività ispettiva propria della P.A. e direttamente da questa esercitabile, nessun collegamento causale esiste tra la segnalazione e gli esiti dell'accertamento o dell'ispezione specie quando questo non abbia costituito elemento fondante del provvedimento finale assunto;
- c) non si evidenzia l'interesse qualificato a conoscere il nominativo del segnalante, essendosi risolto il fermo dei lavori in soli tre giorni e non essendo stata esposta alcuna



preoccupazione in ordine all'esigenza di specifiche opere cautelative atteso che la diffida a proseguire le lavorazioni – differenza del sequestro - non impedisce l'apposizione di coperture e protezioni;

- d) l'interesse del richiedente a conoscere il nominativo del segnalante non corrisponde a quell'interesse diretto concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto di accesso così come richiesto dalla norma;

RICHIAMATA la giurisprudenza di avviso contrario per la quale l'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un'attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente la disponibilità sulla propria segnalazione: quest'ultima, infatti, diventa un elemento del procedimento amministrativo e come tale nella disponibilità dell'amministrazione. La sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (T.A.R. Lazio, n. 5955/2020; T.A.R. Toscana 3 luglio 2017, n. 898; Consiglio di Stato, sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396;);

VALUTATO, che la giurisprudenza richiamata, seppur contrapposta, ha maturato le proprie decisioni sulla correlazione tra la denuncia del segnalante e il procedimento ispettivo avviato dall'Amministrazione. Nel caso di specie, invece, la richiesta di accesso è finalizzata a conoscere la fonte che ha dato impulso agli accertamenti svolti e quindi il nominativo del segnalante quale soggetto nei confronti del quale il richiedente potrà eventualmente intraprendere le azioni più idonee alla tutela dei propri diritti ed interessi. Pertanto il diritto di conoscere il nominativo del segnalante incide sul diritto di poter avviare un'azione di risarcimento;

RITENUTO CHE, per quanto sopra esplicitato, sussistono in capo all'istante tutti i presupposti giuridici ed un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione della documentazione oggetto di accesso;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato dal Sig. **(OMISSIS)**, volto ad ottenere copia della documentazione specificata in premessa è accolta;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e al Comune di **(OMISSIS)**.

**Il Difensore Civico Regionale
(Avv. Giandonato Morra)**

REGIONE
ABRUZZO



Il Difensore Civico

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.